

Roma, 20 luglio 2022

Circolare n. 179/2022

Oggetto: Tributi – Bonus carburante – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Circolare n.27/E del 14.7.2022.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare indicata in oggetto ha illustrato le caratteristiche del cd Bonus carburante (articolo 2 del DL 21/2022 convertito nella Legge n.51/2022).

Di seguito si evidenziano gli aspetti essenziali.

Ambito soggettivo – Per il solo anno 2022 è consentito riconoscere ai lavoratori dipendenti buoni carburante o titoli analoghi escludendoli dall’imposizione fiscale: in particolare gli importi riconosciuti sono esclusi dal reddito di lavoro del dipendente e sono interamente deducibili dal reddito di impresa del datore di lavoro. L’importo può essere erogato entro il 12 gennaio 2023 (in base al noto principio di “cassa allargata”).

Ambito oggettivo e modalità di applicazione – I buoni o titoli analoghi si riferiscono a tutte le tipologie di carburante (benzina, gasolio, GPL e metano) e anche per le ricariche dei veicoli elettrici. Riguardo l’esenzione dall’imposizione, l’Agenzia chiarisce che l’agevolazione è ulteriore rispetto a quella generale prevista per i fringe benefits dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR pari a 258,23 euro; pertanto è consentito erogare il bonus fino a 200 euro e anche ulteriori buoni carburante che rientrino nel limite di 258,23 euro.

Erogazione del bonus in sostituzione del premio di risultato – L’Agenzia specifica che è consentita la sostituzione del premio di risultato riconosciuto in virtù di accordi aziendali o territoriali (articolo 1 c.182 -190 Legge n.208/2015) con il bonus in esame; qualora il dipendente chieda l’erogazione del premio di risultato in buoni carburante avrà diritto all’esenzione dall’imposta nel limite di 200 euro e avrà altresì diritto all’ulteriore esenzione fino a 258,23 euro.

Daniela Dringoli
Codirettore

Allegato uno
D/t